



TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI

Ufficio Esecuzioni Immobiliari

CIRCOLARE

OGGETTO: Circolare sul gratuito patrocinio a spese dello Stato nelle esecuzioni immobiliari

Il Giudice Coordinatore dell'Ufficio per il processo-settore esecuzioni immobiliari Dott.

Francesco Lupia.

Il Giudice delle Esecuzioni Immobiliari del Tribunale di Tivoli Dott. Francesco Lupia, viste le previsioni del D.P.R. 30.5.2002, n. 115 (Testo Unico Spese di Giustizia, TUSG), e in particolare gli artt. 131 ss.; premesso come il d.P.R. n. 115/2002 contenga soltanto due norme che espressamente si riferiscono al processo esecutivo; rilevato come si tratti in particolare: 1) dell'art. 75 che prevede l'applicazione della disciplina del patrocinio anche nella fase dell'esecuzione "in quanto compatibile"; 2) dell'art. 135 che attribuisce alle spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari il diritto di prelazione, ai sensi degli artt. 2755 e 2770 c.c., sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario; ritenuto come il numero limitato di norme che disciplinano la materia, unitamente al riferimento al criterio "elastico" della compatibilità, pone il Giudice dell'Esecuzione, gli ausiliari del G.E. e la stessa Cancelleria innanzi a diversi dubbi interpretativi; ritenuto di dover fornire indicazioni interpretative chiare e univoche ai professionisti delegati, ai custodi giudiziari ed ai gestori delle pubblicità e delle vendite telematiche; ritenuto altresì utile che tali indicazioni siano rese ostensibili alle parti, affinché esse conoscano *ab origine* gli orientamenti accolti da questo G.E.; ritenuto infine utile condividere tali orientamenti con il Dirigente Amministrativo Dott. Dario Quintavalle, salve ed impregiudicate le determinazioni di quest'ultimo in ordine ai profili di sua esclusiva competenza; tanto premesso, fornisce le seguenti linee guida.

PARTE PRIMA

CREDITORE AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO.

1. VERIFICHE SUI PRESUPPOSTI FORMALI DELL'AMMISSIONE AL GRATUITO

PATROCINIO.

A. ESAME DELLA DELIBERA DI AMMISSIONE AL GRATUITO PATROCINIO ALLEGATA DA PARTE DEL CUSTODE GIUDIZIARIO.

Questo Giudice ritiene che la questione vada affrontata partendo dall'analisi del dato normativo. Occorre a tal fine muovere dal dato testuale dell'art. 74, d.P.R. n. 115/2002 e dall'interpretazione espressa con riguardo ad esso dalla Suprema Corte con specifico riguardo al giudizio esecutivo.

Sull'argomento, invero la Cassazione ha precisato *"In tema di patrocinio a spese dello Stato, l'art. 75 del d.P.R. n. 115 del 2002 prevede che la relativa disciplina si applichi, nella fase dell'esecuzione, "in quanto compatibile", sicché, ove la richiesta di ammissione sia formulata con riferimento al processo esecutivo, occorre, ex art. 122 del medesimo d.P.R., valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intenda far valere, verificando, da un lato, l'esistenza effettiva del titolo esecutivo (cioè di un documento che rientri tra quelli previsti dall'art. 474 c.p.c., o di una sentenza di condanna non generica, o di un titolo ottenuto nei confronti della stessa persona nei cui confronti si voglia agire), e, dall'altro, la possibile fruttuosità dell'esecuzione, ossia che la parte istante fornisca elementi idonei a ritenerne la non manifesta inutilità"* (Così statuendo, la S.C., pur confermando il decreto impugnato, ne ha corretto la motivazione laddove, interpretando l'art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002, lo stesso aveva ritenuto necessario, per l'ammissione al patrocinio suddetto in vista di un processo esecutivo, la "manifesta non inesistenza o irreperibilità di beni del debitore passibili di esecuzione forzata), (Cassazione civile sez. I, 22/12/2015, n.25791).

Dal tenore letterale della motivazione emerge chiaramente come, ove la parte intenda promuovere un giudizio esecutivo, seppure in virtù di un titolo giudiziale formatosi a seguito di processo di cognizione nel quale è stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, questa (dunque il creditore) debba proporre nuova ed autonoma istanza al Consiglio dell'Ordine (la quale deve essere successivamente sottoposta al vaglio di "non manifesta infondatezza").

In sintesi, il riferimento da parte dell'art. 75, comma 2, d.P.R. 115/2002 all'applicazione della normativa in tema di patrocinio a spese dello Stato, "in quanto compatibile", anche al processo di esecuzione, priva di fondamento in radice la prospettazione di un'ammissione al patrocinio nel processo esecutivo discendente automaticamente dall'ammissione al patrocinio nel giudizio di cognizione.

Segnatamente Cassazione precisa che il controllo deve avere ad oggetto due requisiti concorrenti: 1) l'esistenza di un titolo esecutivo in capo al creditore procedente¹; 2) la possibile fruttuosità² dell'esecuzione (con valutazione necessariamente *ex ante*), cioè la sua idoneità a soddisfare il credito portato dal titolo azionato (Cass. 22 dicembre 2015, n. 25791).

Può pertanto sostenersi che nel processo esecutivo il vaglio di non manifesta infondatezza della

¹ Dunque la valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende soddisfare va condotta, in primo luogo, sulla esistenza del titolo esecutivo (potrebbe essere fatto valere, per esempio, un documento che non rientra in quelli previsti dall'art. 474 c.p.c., o una sentenza di condanna generica, o un titolo ottenuto nei confronti di persona diversa da quella nei cui confronti si intende agire)

² Pertanto la relativa istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del bene o dei beni del debitore che si intende sottoporre ad espropriazione, così già Trib. Napoli, 23 marzo 2005

pretesa si trasformi in quello della “non manifesta inutilità dell'esecuzione”.

In questa prospettiva l'art. 122, d.P.R. n. 115/2002, relativo al contenuto dell'istanza di ammissione, deve essere inteso nel senso che è onere dell'istante indicare elementi in forza dei quali si possa ritenere, sulla base di una valutazione prognostica *ex ante*, che l'esecuzione si concluda con la soddisfazione quantomeno parziale del creditore.

Poiché l'ammissione provvisoria compete al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ex art.124 del TUSG, la disposizione di riferimento dell'ausiliario del G.E. è l'art.136,commi 2 e 3, del TUSG³.

SCHEMATICAMENTE IL CUSTODE GIUDIZIARIO VERIFICA SIN DALL'INIZIO DELL'ATTO DI NOMINA:

- 1) Se la delibera di ammissione del C.O.A. sia stata depositata;
- 2) Se essa abbia ad oggetto specificamente in giudizio esecutivo introdotto (e non sia invece riferibile al giudizio di cognizione ove si è formato il titolo esecutivo);
- 3) L'esistenza di un titolo esecutivo in capo al creditore procedente⁴;
- 4) La possibile fruttuosità⁵ dell'esecuzione (con valutazione necessariamente *ex ante*).

Ove manchi uno di tali requisiti, il custode giudiziario sottoporrà la questione all'attenzione del GE affinché valuti la revoca dell'ammissione con efficacia *ex ante*.

B. SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO E SPESE PRENOTATE A DEBITO: PROFILI GENERALI.

Nel processo esecutivo il creditore procedente è tenuto ai sensi dell'art. 8, d.P.R. n. 115/2002 ad anticipare tutte le spese necessarie per lo svolgimento del processo esecutivo che nel caso di espropriazione mobiliare e immobiliare sono quelle indispensabili perché il processo di liquidazione del bene giunga a termine.

Nell'espropriazione immobiliare le spese che il giudice dell'esecuzione pone a carico del creditore procedente prima della distribuzione sono: gli acconti dei compensi del custode, dell'esperto estimatore e del professionista delegato, il compenso del gestore della vendita telematica, le spese

³ Secondo il quale “1. Se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione.

2. Con decreto il magistrato revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dal consiglio dell'ordine degli avvocati, se risulta l'insussistenza dei presupposti per l'ammissione ovvero se l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del magistrato; in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva”

⁴ Dunque la valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende soddisfare va condotta, in primo luogo, sulla esistenza del titolo esecutivo (potrebbe essere fatto valere, per esempio, un documento che non rientra in quelli previsti dall'art. 474 c.p.c., o una sentenza di condanna generica, o un titolo ottenuto nei confronti di persona diversa da quella nei cui confronti si intende agire)

⁵ Pertanto la relativa istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione del bene o dei beni del debitore che si intende sottoporre ad espropriazione, così già Trib. Napoli, 23 marzo 2005

per le pubblicità sul Portale delle Vendite Pubbliche e per la pubblicità sui siti di cui all'art. 490, comma 2, c.p.c.

Nel caso di creditore procedente ammesso al patrocinio tutte le spese sopra menzionate ai sensi dell'art. 131, d.P.R. n. 115/2002 devono essere anticipate dell'Erario dello Stato. Vi sono poi altri esborsi, come ad esempio il pagamento del contributo unificato, che sono oggetto di prenotazione a debito, ma essendo predeterminate nel loro ammontare ex lege non necessitano di alcun provvedimento di liquidazione giudiziale.

Il saldo dei compensi degli ausiliari non rientra tra le spese da porre a carico dello Stato in quanto, nell'ipotesi fisiologica di procedura esecutiva che giunge alla fase distributiva, le stesse potranno essere poste ai sensi dell'art. 95 c.p.c. direttamente a carico della procedura e prelevate dalla massa attiva ricavata dalla liquidazione dei beni pignorati.

Per una più approfondita disamina di questi profili sotto l'aspetto operativo si rinvia al punto E.

C. IPOTESI DI PIU' CREDITORI, DI CUI UNO SOLO AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO.

Probabilmente le tempistiche di pagamento "anticipato" da parte dello Stato non sono compatibili con i tempi rapidi delle procedure esecutive, scanditi tanto dal Codice di procedura civile, quanto dalle ordinanze di delega alla vendita redatte dai tribunali italiani in modo ormai abbastanza omogeneo, anche alla luce delle buone prassi emanate dal Consiglio Superiore della Magistratura⁶. In particolare, il problema potrebbe porsi con riferimento alle spese per le pubblicità, adempimento prodromico e indispensabile per l'effettuazione degli esperimenti di vendita e in assenza del quale l'intero processo esecutivo sarebbe destinato ad una fase di stasi⁷. In questo caso il giudice dell'esecuzione deve porre le spese di procedura a carico di un altro creditore intervenuto, anche ove non privilegiato, decisione che non sembra porsi in contrasto con la lettera dell'art. 8, d.P.R. n.

⁶ Con delibera del CSM dell'11 ottobre 2017, sono state approvate le "linee guida in materia di buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari". L'attenzione si è focalizzata su diversi settori di intervento: tutela del debitore, gestione telematica del ruolo e controllo dei dati, udienza *ex art. 569 c.p.c.*, nomina e attività del perito e del custode, rotazione degli ausiliari del giudice, ordinanza di delega delle operazioni di vendita, ordine di liberazione, decreti di trasferimento, riparto, eliminazione dei depositi giudiziari. Per ciascuno dei profili interessati, la delibera detta delle linee guida volte a fornire al giudice e alle parti taluni strumenti per una migliore gestione delle procedure, sotto il profilo delle informazioni alle parti, dell'organizzazione delle attività del giudice e dei suoi ausiliari e dei provvedimenti da emettere. Le prassi sono state oggetto di aggiornamento e ricognizione con le successive delibere del 18 giugno 2018, 3 giugno 2019 e 4 giugno 2020 e del 24 settembre 2020. Tutte le citate delibere sono consultabili sul sito www.csm.it.

⁷ L'importanza della pubblicità è testimoniata anche dalla scelta legislativa di introdurre nell'*art. 631-bis c.p.c.* un'ipotesi di estinzione tipica, in caso di omesso rispetto del termine per la pubblicazione sul Portale delle Vendite pubbliche dell'avviso di vendita per causa imputabile al creditore procedente. Tale fattispecie non potrebbe comunque ritenersi mai integrata laddove la mancata pubblicazione sia causata dall'omesso pagamento del contributo da parte del creditore procedente ammesso al patrocinio, se le spese sono poste a carico anticipato dello Stato. Per un approfondimento sul tema sia consentito rinviare ad A. DOMINICI, *I vizi della pubblicità nelle vendite esecutive immobiliari all'epoca della vendita telematica*, in *Rassegna dell'esecuzione forzata*, n. 4/2020.

115/2002. Tale norma prevede, infatti, che le parti, oltre ad anticipare le spese degli atti che richiedono, anticipino le spese necessarie per il processo che il giudice o la legge pongano a loro carico⁸.

SCHEMATICAMENTE IL CUSTODE GIUDIZIARIO VERIFICA:

L'eventuale esistenza di altri creditori (muniti o meno di titolo esecutivo) e segnala al G.E. la circostanza, onde consentire a quest'ultimo di porre a loro carico l'anticipazione delle spese.

D. MODALITA' OPERATIVE AD EVENTUALE USO DELLA CANCELLERIA

RELATIVE ALL'ISCRIZIONE A RUOLO: ART. 14 ,COMMA 3.1.,TUSG

Come anticipato la presente sezione esprime solo l'orientamento di questo G.E. in ordine all'interpretazione dell'art.14,comma 3.1.,TUSG⁹.

La formulazione di direttive relative all'iscrizione a ruolo ed al versamento dei relativi importi rientra invero nella stretta competenza del Dirigente Amministrativo.

Tanto chiarito, con riguardo a tale profilo , questo Giudice ritiene che la verifica dell'esistenza di una delibera del Consiglio dell'Ordine in favore dell'esecutante o dell'esecutato rilasciata con specifico riferimento all'introduzione del giudizio esecutivo sia un adempimento formale che non implichi alcuna valutazione in ordine alla sussistenza degli ulteriori requisiti di cui all'art. 126 d.P.R. 115/2002 (quest'ultima rimessa al solo C.O.A. e, successivamente, al G.E.).

Pertanto essa deve essere effettuata dalla Cancelleria al momento dell'iscrizione a ruolo.

Sul punto pare opportuno richiamare la nota del 21 marzo 2025 della Direzione Generale degli Affari Interni del Ministero della Giustizia, che ha fornito chiarimenti interpretativi sulla corretta applicazione dell'art. 14, comma 3.1, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dalla legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207). La nota si pone in diretta attuazione della

⁸ Prima della sentenza della Corte costituzionale n. 217 del 1° ottobre 2019 [18] la disciplina dell'art. 131, comma 3 del d.P.R. n. 115/2002 dava luogo a problemi applicativi anche con riferimento alla liquidazione degli acconti degli ausiliari. Tale norma prevedeva che gli stessi fossero prenotati a debito a domanda e solo ove non ne fosse stato possibile il recupero dalle parti processuali; ciò determinava che gli ausiliari di fatto lavorassero gratuitamente per l'intera durata del processo dovendo tentare il recupero nei confronti delle parti e poi subire comunque l'alea e le lungaggini del meccanismo della prenotazione a debito.

Nella prassi giudiziale, per ovviare a tale difficoltà, gli ausiliari attendevano l'avvenuta liquidazione del bene, che poteva impiegare anche diversi anni, per presentare istanza di liquidazione, in modo che il giudice dell'esecuzione giunto alla fase distributiva poteva porre direttamente a carico della massa l'intero compenso dell'ausiliario.

Il problema è stato poi risolto dalla sentenza della Corte costituzionale sopra richiamata con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 131, comma 3, d.P.R. n. 115/2002 nella parte in cui prevedeva che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati fossero "prenotati a debito, a domanda", "se non è possibile la ripetizione", anziché direttamente anticipati dall'erario. Il giudice delle leggi ha ritenuto che la suddetta disposizione violasse l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza.

⁹ Secondo il quale "Fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l'importo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera a), o il minor contributo dovuto per legge"

circolare n. DAG 265462.U del 30 dicembre 2024, approfondendone i contenuti.

Il nuovo comma 3.1 dell'art. 14 TUSG introduce il principio secondo il quale la causa civile (ivi compreso il giudizio esecutivo) non può essere iscritta a ruolo se non risulta versato il contributo unificato nella misura minima prevista (43 euro) o, ove applicabile, il minore importo stabilito per legge, con esclusione delle ipotesi di esenzione espressamente previste. L'assenza di margini per un'iscrizione "sub condizione" o differita della causa è esplicitamente ribadita dalla nota ministeriale, secondo la quale non è consentita alcuna sospensione in attesa della regolarizzazione del pagamento.

La nota precisa che il sistema di deposito telematico degli atti introduttivi non è automatizzato nella verifica del pagamento, e che permane un ruolo attivo della cancelleria, chiamata a verificare manualmente la ricevuta di pagamento e a rifiutare l'iscrizione a ruolo in caso di omissione o insufficienza dell'importo versato. In mancanza di iscrizione, viene inoltre esclusa ogni possibilità di successiva azione di recupero coattivo del contributo da parte dell'erario¹⁰.

PER TALI RAGIONI

Questo Giudice ritiene di rispondere esprimere il seguente indirizzo ermeneutico, ove utile:

la Cancelleria delle Esecuzioni, ove non rinvenga una delibera di ammissione al gratuito patrocinio specificamente adottata con riferimento all'azione esecutiva proposta, debba procedere a rifiutare l'iscrizione ex comma 3.1 dell'art. 14 TUSG per mancato versamento del contributo minimo.

E. SPESE ANTICIPATE DALL'ERARIO E SPESE PRENOTATE A

DEBITO:INDICAZIONI OPERATIVE.

Vengono da ora approfonditi in chiave operativi i profili ai quali si è fatto cenno nella lettera B.

(1)

Le spese che occorrono per avviare la procedura, rientranti tra quelle contemplate dall'art. 131, comma 2, TUSG, saranno prenotate a debito, come previsto dalla richiamata normativa. Trattasi – essenzialmente, ma non esaustivamente – del contributo unificato, della marca da € 27, delle spese di trascrizione del pignoramento e di tutti gli altri bolli / tasse previste dall'Agenzia delle Entrate, oltre che delle spese di notifica. Sono poi prenotate a debito le spese di pubblicazione dell'annuncio sul PVP.

Qualora l'esecuzione sia fruttuosa, nel termine assegnato ai creditori per depositare nota di

¹⁰ Se l'esecutato è la prima parte a costituirsi, la responsabilità del pagamento ricade integralmente su di lui. In mancanza del pagamento minimo dovuto, la causa non potrà essere iscritta a ruolo.

precisazione del credito, in vista della redazione del piano di riparto, il creditore procedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato avrà cura di dettagliare in maniera precisa e completa tutte le spese rispetto alle quali ha goduto del beneficio della prenotazione a debito.

Il delegato verificherà la completezza delle indicazioni fornite dal creditore procedente e, nel caso in cui ritenga vi siano delle voci mancanti, chiederà chiarimenti dapprima al creditore medesimo e poi, nel caso in cui permangano posizioni discordanti, al giudice.

Al momento della redazione del piano di riparto (del pari a quanto si indicherà per le somme anticipate dall'erario), il professionista delegato dovrà porre particolarissima attenzione a riportare TUTTI gli importi oggetto di prenotazione a debito: gli stessi dovranno essere infatti inseriti, automaticamente e anche in assenza di specifica richiesta dello Stato, nel piano stesso come somme a favore dell'erario, con diritto di prelazione ex artt. 2755 e 2770 c.c. (art. 135, comma 2, TUSG).

(2)

Le ulteriori spese che ordinariamente vengono anticipate del creditore procedente nel corso della procedura, per poi essere recuperate in privilegio quali spese di giustizia in sede di riparto, saranno tutte oggetto di espressa liquidazione dal giudice, che porrà l'onere dell'anticipazione a carico dell'erario (art. 131, commi 3 – per come modificato da Corte cost., n. 217/2019 – e 4, TUSG).

In particolare, trattasi solitamente:

a) dell'onorario e delle spese dell'esperto stimatore (art. 131, commi 3 e 4, lett. c TUSG): esse vengono integralmente liquidate dal G.E. successivamente al deposito della relazione, salvo i compensi di ex art. 13, D.M. 30.5.2002, per i quali, ai sensi dell'art. 161, comma 3, disp. att. c.p.c., nella predetta sede può esservi soltanto la liquidazione di un acconto pari alla metà dei compensi, calcolati sul valore di stima; il saldo verrà separatamente liquidato al momento della vendita, in base al prezzo di aggiudicazione – quindi a procedura ancora in corso, e dunque come ulteriore anticipazione a carico dello Stato;

b) dell'acconto sui compensi del custode giudiziario (art. 131, comma 3, TUSG): esso è indicato nel provvedimento di nomina del custode e posto come anticipazione a carico dello Stato;

c) dell'acconto sui compensi del professionista delegato (art. 131, comma 3, TUSG): esso è indicato nell'ordinanza di vendita con cui il PD è nominato, e posto come anticipazione a carico dello Stato;

d) dei compensi del gestore delle vendite telematiche (art. 131, comma 3, TUSG): lo stesso infatti è qualificabile come ausiliario del giudice e la sua partecipazione al procedimento è indefettibile per poter procedere alla vendita forzata in forma telematica, che è la modalità di vendita prevista in maniera obbligatoria dalla legge; tale compenso sarà richiesto volta per volta, per ciascun tentativo di vendita, dal gestore delle vendite telematiche indicato nell'ordinanza di vendita, e oggetto di

specifica liquidazione quale anticipazione a carico dell'erario;

e) delle spese per gli strumenti di pubblicità legale relative alla vendita forzata (art. 131, comma 4, lett. d, TUSG): esse ricomprendono le spese di pubblicità ex art. 490, commi 2 e 3, c.p.c. indicati nell'ordinanza di vendita (anche le pubblicità commerciali, una volta inserite nell'ordinanza di vendita, sono obbligatorie, e debbono ritenersi comprese nella norma indicata); esse saranno richieste volta per volta, per ciascun tentativo di vendita, dal gestore delle pubblicità indicato nell'ordinanza di vendita, e oggetto di specifica liquidazione quale anticipazione a carico dell'erario.

Va precisato che, per quanto riguarda i compensi degli ausiliari, vale il disposto dell'art. 130 TUSG, a mente del quale "Gli importi spettanti ai difensori, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte devono essere ridotti della metà". Deve tuttavia precisarsi che tale norma è stata dichiarata incostituzionale nella misura in cui impone la dimidiazione dei compensi degli ausiliari anche in caso di mancato adeguamento dei parametri ai sensi dell'art. 54 TUSG (Corte cost., n. 166/2022): per cui, fino a quando non interverrà l'aggiornamento delle tabelle di cui al D.M. 30.5.2002, troveranno comunque applicazione i compensi integrali.

Qualora l'esecuzione sia fruttuosa, del pari a quanto già indicato per le spese prenotate a debito, il professionista delegato, al momento della redazione del piano di riparto, dovrà porre particolarissima attenzione a TUTTI gli importi oggetto di liquidazione con anticipo a carico dell'erario: gli stessi dovranno essere infatti inseriti, automaticamente e anche in assenza di specifica richiesta dello Stato, nel piano stesso come somme a favore dell'erario, con diritto di prelazione ex artt. 2755 e 2770 c.c. (art. 135, comma 2, TUSG).

(3)

Tutte le somme anticipate dall'erario dovranno essere oggetto ciascuna di apposito provvedimento di liquidazione. Con specifico riguardo ai gestori della vendita telematica e delle pubblicità, per ragioni di corretta riconducibilità delle somme anticipate dallo Stato ai singoli percipienti, è opportuno che ciascun singolo gestore richieda il pagamento da parte dello Stato della quota di propria spettanza (quindi: IVG Roma srl dovrà chiedere il pagamento della somme di propria spettanza, dunque compensi e spese vive, oltre a non richiedere i costi relativi alla pubblicazione su PVP, come detto sopra prenotati a debito).

Per la trasmissione delle istanze di liquidazione da parte dei gestori che non hanno accesso al fascicolo telematico e dunque non possono depositare gli atti in pct, si utilizzerà eccezionalmente la

PEC del Tribunale, ovvero altro meccanismo indicato al gestore per le vie brevi dalla Cancelleria.

(4)

Le spese che ordinariamente vengono liquidate, o comunque poste, direttamente a carico della massa, per l'ipotesi in cui l'esecuzione sia fruttuosa e si concluda con un riparto, non verranno liquidate come anticipazioni a carico dello Stato, bensì verranno liquidate o comunque poste direttamente a carico della massa capiente.

Trova infatti applicazione, in tal caso, il principio di cui all'art. 95 c.p.c., che pone le spese di esecuzione direttamente a carico del debitore, con prevalenza di quello di cui agli artt. 131, commi 3 e 4, TUSG. In tali ipotesi, dunque, pur nella persistenza del gratuito patrocinio (non è necessario che il creditore vi rinunci), gli importi transiteranno direttamente – come ordinariamente avviene anche nelle altre procedure – dalla massa da distribuire ai soggetti destinatari delle relative voci. In particolare, trattasi solitamente delle seguenti somme:

a) il saldo dei compensi e le spese spettanti al custode giudiziario;

b) il saldo dei compensi e le spese, a carico della massa, spettanti al professionista delegato; c) le spese vive e i compensi del difensore del creditore¹¹ procedente ammesso al patrocinio a spese dello Stato; va ricordato che, a mente dell'art. 82, comma 1, TUSG, le spese e gli onorari del difensore non devono essere *“superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”* (previsione applicabile anche qualora, come nella specie, le somme non siano materialmente anticipate dall'erario, vista la capienza dell'esecuzione, ma pagate direttamente dalla massa, senza “transitare” per l'erario).

Al momento della redazione del progetto di distribuzione, dunque, per l'ipotesi di esecuzione fruttuosa, il professionista delegato avrà cura di inserire i relativi importi non in favore dello Stato bensì direttamente in favore dell'ausiliario e/o del difensore richiedente. Niente cambia, invece, rispetto a quanto accade nelle procedure “ordinarie”, per quanto attiene i compensi del delegato e le spese tutte a carico dell'aggiudicatario: tali somme verranno trattenute, ad opera del delegato, dall'apposito fondo spese che l'aggiudicatario è tenuto a versare contestualmente al saldo-prezzo.

(5)

Per l'ipotesi in cui la procedura vada incontro a una estinzione anticipata (tipica o atipica), poiché pare applicabile l'art. 306, ultimo comma, c.p.c. (in forza del quale rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro), visti i richiami di cui agli artt. 629 e 632 c.p.c. (applicabili analogicamente anche alle ipotesi di estinzione “atipica”), il G.E. dovrà liquidare tutte le spese sopra indicate e porle a carico del creditore procedente, e dunque, ove questo sia l'unico

¹¹ Sono incluse le spese redazione e la notifica dell'atto di precetto, previa esibizione e valutazione del titolo esecutivo.

creditore e sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato, deve porle a carico dell'erario (a carico anticipato dello Stato)¹².

Lo Stato, poi, avrà diritto di rivalsa in relazione alle spese prenotate a debito e anticipate nei confronti della parte ammessa al patrocinio, secondo le previsioni dell'art. 134 TUSG, da ritenersi applicabile anche al processo esecutivo.

Ove invece siano presenti altri creditori non ammessi al gratuito patrocinio e rinunzianti, G.E. dovrà liquidare tutte le spese sopra indicate e porle a carico di questi ultimi.

(6)

Nel caso in cui il debitore acceda al beneficio della conversione del pignoramento, mette conto rilevare che lo Stato, per le somme prenotate a debito e per quelle anticipate dall'erario, ha diritto di rivalersi con priorità, rispetto a ogni creditore, sulle somme versate dal debitore ammesso alla conversione (applicandosi in tal caso l'art. 135, secondo comma, TUSG): sia con riguardo alla somma offerta assieme all'istanza di ammissione al beneficio di cui all'art. 495 c.p.c. (l'assegno non inferiore a un sesto del credito per cui è stato eseguito il pignoramento), sia con riguardo alle rate successivamente versate sull'apposito conto corrente "della conversione", acceso dal Tribunale per il singolo fascicolo. Di conseguenza, con l'ordinanza di cui all'art. 495, terzo comma, c.p.c., ovvero alle successive verifiche della regolarità dei versamenti in conversione, si disporrà il versamento in favore dello Stato di tutte le somme prenotate a debito e anticipate dall'erario (nei limiti dei fondi disponibili) con preferenza rispetto al creditore stesso. Al creditore verranno comunque, in via subordinata, versate via via le eventuali eccedenze sul conto, salvo il mantenimento di una riserva per le spese bancarie o per le ulteriori spese che altrimenti ricadrebbero sullo Stato (ad es. il compenso del difensore del creditore ammesso al gratuito patrocinio) per l'ipotesi in cui il debitore cessasse i pagamenti.

(7)

Come anticipato, in caso di presenza di altri creditori intervenuti non ammessi al gratuito patrocinio, essi verranno surrogati ai fini dell'anticipazione delle spese nella posizione del creditore procedente ammesso al gratuito patrocinio.

Segnatamente, per l'ipotesi in cui in una procedura il cui procedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato intervenga un creditore di rango privilegiato (ad es. ipotecario), si chiederà in primo luogo a quest'ultimo di surrogarsi nella veste di procedente e così le successive spese di procedura saranno da quest'ultimo sostenute. In questo modo, l'impatto pratico del gratuito patrocinio si ridurrà

¹² Per quanto riguarda le spese del difensore vi è una deroga al principio in forza del quale il GE procede alla liquidazione dei compensi e spese dei difensori solo ai fini della distribuzione (Cass.5985/05) Tale deroga trova conferma nella recente pronuncia della C. Cost. 109 /2022 che distingue i rapporti processuali tra le parti e il rapporto tra difensore e Stato. Il difensore (e gli ausiliari) devono essere pagati per la loro attività, poi lo Stato avrà diritto di rivalsa

sostanzialmente alla sola presenza di somme prenotate a debito, sostenute al momento dell'inizio della procedura esecutiva, escludendosi quindi per il resto tutte le "particolarità" sopra descritte legate alle anticipazioni a carico dello Stato. Parimenti accadrà per l'ipotesi di riunione della procedura il cui precedente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato con altra procedura sui medesimi beni il cui precedente ha rango privilegiato ed è dunque destinato a rivalersi in via prioritaria sul ricavato delle vendite. In subordine la surroga avverrà a carico degli altri creditori secondo il seguente ordine: 1) creditori tempestivi muniti di titolo esecutivo; 2) creditori tardivi muniti di titolo esecutivo; 3) creditori non muniti di titolo esecutivo.

(8)

Infine, poiché nel processo esecutivo vi sono numerose spese anticipate dall'erario prima della conclusione della procedura stessa, mette conto evidenziare come il giudice dell'esecuzione abbia il dovere di verificare anche prima della conclusione della procedura la sussistenza dei presupposti per l'ammissione (art. 136, secondo comma, TUSG), ovvero la sussistenza di variazioni reddituali sopravvenute che impongano la revoca del provvedimento di ammissione (art. 136, primo comma, TUSG). Pertanto:

- 1) il delegato dovrà richiedere in autonomia alla parte eventuali integrazioni documentali al fine di verificare in itinere la sussistenza dei presupposti;
- 2) il delegato dovrà formulare istanza al G.E. di richiesta di accertamenti da parte della competente Guardia di Finanza territorialmente competente;
- 3) il delegato dovrà considerare le somme percepite in sede di distribuzione o conversione di pignoramento (o comunque solutorie di cui abbia contezza) ai fini del calcolo del sopravvenuto superamento della soglia reddituale.

Ove all'esito degli accertamenti di cui ai punti 1), 2) e 3) ravvisi detto superamento, dovrà sollecitare senza ritardo il G.E. a procedere alla revoca dell'ammissione.

Si rammenta alle parti che è preciso onere della parte ammessa comunicare tempestivamente la presenza di modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio.

PARTE SECONDA

DEBITORE AMMESSO AL GRATUITO PATROCINIO.

E' condivisibile quell'orientamento della giurisprudenza di merito che, premessa la compatibilità tra il diritto alla difesa tecnica dell'esecutato nel processo esecutivo e l'istituto del gratuito patrocinio, ha tuttavia precisato "L'esecutato non può essere ammesso, in via anticipata e provvisoria, al patrocinio a spese dello Stato nelle procedure esecutive, se non, oltre che per le opposizioni esecutive, in quei casi in cui la sua costituzione in giudizio si renda necessaria per avanzare un'istanza che possa

essere preventivamente vagliata da parte dell'Ordine degli avvocati al fine di svolgere l'imprescindibile controllo-filtro di cui all'art. 126 d.P.R. 115/2002." (Trib. Verona 27 novembre 2019, est. Dott.Burti).

Con riguardo alla parte eseguita, dunque, le verifiche poste a carico del custode giudiziario si limiteranno a quelle relative all'esistenza dei presupposti formali, che si sostanziano nel rispetto del principio di diritto appena esposto (Trib. Verona 27 novembre 2019, est. Dott.Burti).

Ove in sede di distribuzione risulti un disavanzo per il quale è disposta la restituzione in favore dell'esecutato, il delegato verificherà l'eventuale superamento dei limiti reddituali e, ove esistente, lo segnalerà tempestivamente al G.E.

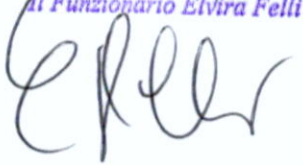
Ordina alla Cancelleria ad inviare copia della presente circolare al Presidente del Tribunale, anche per l'inserzione nel sito internet del Tribunale, al Dirigente Amministrativo Dott. Dario Quintavalle, all'Ordine degli Avvocati di Tivoli, all'Ordine dei Commercialisti di Tivoli e al Consiglio Notarile; all' IVG Roma srl ed ai Gestori delle vendite.

Si invitano tutti a dare la più ampia diffusione al presente documento.

Il Giudice Coordinatore dell'Ufficio per il processo-settore esecuzioni immobiliari

Dott. Francesco Lupia.

Tivoli 5.10.25

TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Depositato in Cancelleria il 6/10/2025
Il Funzionario Elvira Felli


FRANCESCO
LUPIA
05.10.2025
00:51:31
UTC